

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori URBANI, CHIARANTE, BERLINGUER,
VALENZA e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1985

Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. — La Scuola normale superiore di Pisa bandisce ogni anno, per obbligo statutario, un numero di posti variabile per la frequenza del corso di perfezionamento interno per laureati in scienze matematiche, fisiche e naturali e lettere e filosofia, privilegiando naturalmente nell'ammissione gli studenti interessati a campi disciplinari coltivati nella Scuola.

Nonostante che la struttura della Scuola sia stata riconosciuta del tutto idonea dal punto di vista logistico e didattico dal CUN stesso, l'equipollenza del suo titolo di perfezionamento (conseguito, come il dottorato, dopo tre anni di corso, e previa discussione di una tesi di valore scientifico) con quello di dottore di ricerca non è stata ancora ottenuta se non parzialmente. Il decreto ministeriale del 30 giugno 1983, su parere conforme del CUN, ha riconosciuto tale equipollenza solo per le discipline che sono in grado di annoverare almeno cinque docenti interni di ruolo (matematica, fisica, storia greco-romana): condizione, questa, cui è

pressochè impossibile ottemperare per tutti gli altri insegnamenti attualmente impartiti, viste le dimensioni ridottissime del corpo docente della Normale.

Il decreto ministeriale ha instaurato così nella Scuola una evidente discriminazione fra studenti che nella sostanza attendono allo stesso tipo di studi, e con i medesimi obblighi, ma sono distinti in due categorie ben differenti: tale discriminazione non può che aggravarsi, in presenza di progetti che tendono a rendere il titolo di « dottore di ricerca » l'unica via di accesso ai ruoli della struttura accademica. Più in generale va invece ricordato che il corso di perfezionamento che la Scuola normale attiva ormai da molti anni ha di fatto anticipato finalità e organizzazione del più recente dottorato di ricerca, cui risulta oggi del tutto simile.

Appare quindi quanto mai opportuno riconoscere alla Scuola normale di Pisa, di cui sono ben noti l'alto livello scientifico-didattico e l'austera tradizione di severità e di rigore negli studi, l'equipollenza del di-

ploma di perfezionamento con il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle Università italiane.

D'altra parte — dal punto di vista degli « utenti » — l'equipollenza elimina l'assurda distinzione dei perfezionandi in due gruppi, l'uno privilegiato, l'altro no, non ampliando di poco (o di molto) il primo, ma estinguendo il secondo; non obbliga la Scuola a programmare i suoi indirizzi di ricerca in funzione del raggiungimento del numero di docenti necessario per l'equipollenza, e permette quindi la sopravvi-

venza anche di insegnamenti « isolati ». Lascia, infine, i perfezionandi più liberi di scegliere in piena autonomia i campi di ricerca loro congeniali, conformemente alla tradizione della Normale, che ha sempre permesso la formazione di studenti con specializzazioni le più diverse fra loro.

Del pari ragionevole è lasciare alle autorità accademiche della Scuola normale di organizzare gli studi — sotto la propria responsabilità — in modo che siano salvaguardati i fondamenti scientifico-didattici del diploma quale titolo equivalente a quello di dottore di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale superiore di Pisa è equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Università della Repubblica italiana, a partire dai diplomi che saranno rilasciati ai perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-84.

Alle autorità accademiche della Scuola normale è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.